

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016
429/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA CONFEDERAZIONE LIBERI
AGRICOLTORI REGIONALE MOLISE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
(ALLORA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0657501**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 192/2015/E/eel
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Confederazione Liberi Agricoltori Regionale Molise (di seguito: reclamante), in qualità di mandataria della Agrime S.r.l. (di seguito: Agrime), ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. - allora Enel Distribuzione S.p.a.- (di seguito: gestore) la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, elaborata nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0657501;
2. il reclamo è stato presentato in data 18 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1571 del 20 gennaio 2016);
3. con nota del 12 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4243), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria inviata in data 26 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 6200 del 29 febbraio 2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. in data 13 luglio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA):
 - articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la *“soluzione tecnica minima per la connessione”* come la *“soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
 - articolo 6, comma 6, che determina il valore del *“corrispettivo per l'ottenimento del preventivo”*.

QUADRO FATTUALE

7. In data 13 agosto 2013, la Agrime presentava al gestore una domanda per la connessione alla rete di distribuzione di un impianto di produzione di energia

- elettrica alimentato da biogas, di potenza pari a 299 kW, da realizzare nel comune di Campomarino (CB);
8. in data 17 ottobre 2013, il gestore trasmetteva, quindi, alla Agrime, il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0657501. Tale preventivo prevedeva:
 - a) la realizzazione di una cabina di consegna collegata ad una nuova linea MT da realizzare, uscente cabina primaria “Portocannone 3” in via di costruzione, collegata a 150 kV con una nuova stazione in doppia sbarra della RTN da inserire in doppio entra-esce sulle linee RTN a 150 kV “Portocannone – Serracapriola” e “Portocannone – Campomarino”;
 - b) la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV tra la CP Portocannone e la sezione 150 kV della stazione 380 kV di Larino;
 - c) l’ampliamento della stazione di trasformazione 380/150 kV di Larino;
 9. nel medesimo preventivo il gestore precisava, inoltre, che il lavoro necessario per eseguire la connessione era di tipo “complesso”, *ex* articolo 10, comma 1, del TICA e che i tempi per la realizzazione delle opere (al netto dei tempi necessari per ottenere tutte le autorizzazioni e le servitù) erano di:
 - 36 mesi per la costruzione della cabina primaria;
 - 14 mesi+1 mese/km per ogni km di linea da realizzare dopo il primo, per la costruzioni dei raccordi in AT della distribuzione fra la stazione di trasformazione RTN 150 kV e la cabina primaria;
 - 90 giorni lavorativi + 15 giorni lavorativi/km oltre il primo, per la realizzazione di linea MT a 20 kV aerea o in cavo interrato;
 - 16 mesi per la nuova stazione RTN a 150 kV;
 - 18-20 mesi per l’ampliamento della stazione di trasformazione a 380/150 kV di Larino.
- Infine, il medesimo gestore specificava che la tempistica per la realizzazione del nuovo elettrodotto sarebbe stata valutata solo a seguito della definizione del relativo progetto e delle sue caratteristiche tecniche;
10. in data 22 ottobre 2014, il reclamante, in qualità di soggetto mandatario della Agrime e di altre tre aziende agricole confederate, presentava quattro reclami nei confronti del medesimo gestore ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com. Tali reclami, che avevano ad oggetto la contestazione di soluzioni tecniche per la connessione (specificate nei preventivi di cui alle pratiche per la connessione T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741) con caratteristiche analoghe a quella descritta ai punti 8 e 9 della presente decisione, sono stati accolti dall’Autorità con la deliberazione 30 aprile 2015, 192/2015/E/eel, prescrivendo al gestore di elaborare nuovi preventivi di connessione;
 11. il reclamante, dunque, ha presentato, con riferimento alla pratica di connessione *de qua* (T0657501), un nuovo reclamo avente ad oggetto una questione analoga a quelle trattate nei suindicati reclami decisi dall’Autorità nel 2015.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

13. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 17 ottobre 2013, non costituisce la “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
14. infatti, secondo il reclamante, alla data di elaborazione del suddetto preventivo, la rete elettrica del gestore non risultava satura, come sostiene invece il gestore per giustificare la complessità delle soluzioni minime proposte; ciò perché numerose pratiche di connessione ancora in essere si riferivano a progetti in realtà abbandonati, privi delle necessarie autorizzazioni, o, comunque, non più realizzabili da parte dei rispettivi titolari;
15. in particolare, il reclamante lamenta la mancata puntuale verifica, da parte del gestore, delle pratiche di connessione che avrebbero provocato la saturazione virtuale della rete, nonostante le ripetute segnalazioni fatte pervenire al gestore, prima e dopo l’elaborazione dei preventivi di connessione richiesti;
16. ciò posto, il reclamante lamenta, altresì, che il gestore, pur a fronte della mancata realizzazione di progetti “giacenti” ormai da molti anni che contribuivano a causare la saturazione virtuale della cabina primaria di Portocannone, non ha rivisto i complessi preventivi di connessione precedentemente emessi;
17. infine, il reclamante contesta il mancato invio, da parte del gestore, della fattura relativa al corrispettivo per l’ottenimento del preventivo, *ex* articolo 6, comma 6, del TICA, nonché la mancata presentazione del rendiconto contabile delle spese sostenute per la determinazione del preventivo stesso, ritenendo non sufficiente la mera emissione del preventivo per giustificare l’intero importo richiesto fin dal momento della richiesta del preventivo medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

18. Il gestore afferma che il preventivo emesso in data 17 ottobre 2013, in relazione alla pratica di connessione T0657501, non poteva essere diverso, stante la situazione di saturazione della rete elettrica della zona in cui l’impianto doveva essere realizzato;
19. il gestore contesta, inoltre, quanto affermato dal reclamante in ordine alla mancata verifica delle pratiche di connessione che provocavano la saturazione virtuale della rete, evidenziando che nella disciplina del TICA non è previsto alcun obbligo di controllo a carico del gestore in merito all’avanzamento dei lavori di costruzione dell’impianto di produzione e sulla permanenza dell’efficacia dei relativi titoli autorizzativi;
20. il gestore afferma, inoltre, di aver offerto al reclamante, in data 11 febbraio 2016, in via del tutto eccezionale, la possibilità di richiedere l’emissione di un nuovo preventivo; possibilità, questa, non sfruttata dal reclamante;
21. nel rilevare, infine, che ogni nuova richiesta di elaborazione di un preventivo deve essere accompagnata dal versamento del corrispettivo di connessione, il

gestore, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, ha fatto presente che la fattura relativa al corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, in un primo tempo erroneamente intestata alla Agricola S.r.l., è stata poi rettificata con la nuova fattura n. 916000137328, intestata ad Agrime S.r.l., titolare della pratica di connessione oggetto del reclamo in questione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

22. Profilo dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia è la proposta, presentata dal gestore al reclamante, su espressa richiesta dell'Autorità, con la sopracitata nota dell'11 febbraio 2016 (prot. Enel-DIS-11/02/2016-0095933);
23. infatti, con detta nota, il gestore si è reso disponibile a valutare, in via del tutto eccezionale, una modifica dell'assetto di esercizio della propria rete, in modo tale da poter connettere, sia i quattro impianti di produzione oggetto del reclamo deciso con deliberazione 192/2015/E/eel, sia l'impianto di produzione di cui al presente reclamo, sulla linea elettrica MT più prossima all'ubicazione di tali impianti (*i.e.* la linea MT del gestore denominata "Difesa");
24. il gestore ha invitato, quindi, il reclamante, a far pervenire le domande di connessione relative ai predetti cinque impianti di produzione, compresa, dunque, la domanda di connessione per l'impianto oggetto del presente reclamo;
25. tale proposta del gestore può essere ritenuta idonea a risolvere ogni contestazione relativa al preventivo emesso in data 17 ottobre 2013, in relazione alla pratica di connessione T0657501, consentendo al reclamante di connettere il proprio impianto di produzione alla linea elettrica più vicina al sito di installazione dell'impianto medesimo;
26. infine, con riferimento alla doglianza relativa al mancato invio, da parte del gestore, della fattura relativa al corrispettivo per l'ottenimento del preventivo e alla mancata presentazione del rendiconto contabile, si rileva che il gestore ha rettificato l'intestatario, emettendo la fattura n. 916000137328 nei confronti di Agrime. Inoltre, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è una tariffa determinata forfettariamente dall'Autorità a copertura dei costi medi amministrativi necessari per l'elaborazione e l'emissione di un preventivo e non è, dunque, soggetta a rendicontazione e/o a parziale restituzione in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal gestore. Pertanto i relativi motivi di reclamo, al pari di quello relativo alla richiesta di connessione, non meritano accoglimento

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla Confederazione Liberi Agricoltori Regionale Molise nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0657501;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni